

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI BOLOGNA

(ai sensi del DPR 567/96 e DPR 268/07)

Art. 1

(Istituzione della Consulta)

La Consulta Provinciale Studentesca di Bologna è prevista dal DPR 567/96 ed è costituita da due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore della provincia, eletti all'interno delle stesse, con una durata in carica di due anni, per effetto del DPR 268/08.

Art. 2

(Funzioni della Consulta)

La Consulta Provinciale Studentesca di Bologna ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia di propria competenza, e le sue funzioni sono di tipo informativo, di confronto, propositivo e attuativo.

La Consulta:

a) garantisce a ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore, tramite i propri rappresentanti nella Consulta stessa, una adeguata informazione per quanto riguarda l'evoluzione del sistema scolastico, con particolare attenzione alle iniziative promosse dall'Ufficio Scolastico Provinciale;

b) promuove il confronto e la discussione riguardo a tutto ciò che concerne l'istruzione, e si propone di analizzare e valutare in maniera critica e costruttiva ogni iniziativa scolastica;

c) agisce come organo con funzione propositiva in seno all'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna; è, inoltre, a sua volta, promotrice di iniziative culturali a livello provinciale, e assolve il compito di gestire rapporti interscolastici fra gli istituti e le scuole d'istruzione secondaria superiore della provincia.

Art. 3

(Presidente: elezione e compiti)

Nella prima riunione dell'assemblea provinciale viene eletto il Presidente e il Vice Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto, e sono candidati tutti i componenti della Giunta stessa. E' considerato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non sia raggiunta detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Presidente:

a) è responsabile della sede e delle attrezzature utilizzate dalla Consulta e dalla Giunta;

b) gestisce il bilancio della Consulta insieme al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Crescenzi-Pacinotti di Bologna;

c) gestisce il sito internet della Consulta e la mailing list;

d) aggiorna continuamente un archivio informatico contenente le convocazioni e i verbali e un archivio cartaceo contenente tutti i documenti amministrativi, progettuali e economici della Consulta;

- e) se alcune delle funzioni suddette non possono essere adempite dal Presidente, esso deve delegare responsabile, in maniera permanente, un membro della Giunta.

Art. 4

(Vicepresidente: elezione e compiti)

Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità del Presidente e lo sostituisce in caso di impossibilità. Il Vicepresidente, come qualsiasi membro della Consulta, controlla che il Presidente svolga i compiti per cui è stato eletto. In caso di gravi deficienze del Presidente, rispetto ai suoi compiti, può presentare una mozione di sfiducia, motivandola, verso quest'ultimo, in plenaria. La mozione è da dichiararsi legittima se viene votata a maggioranza assoluta. In caso di approvazione si procede alle elezioni suppletive del Presidente. In caso di mancata approvazione il Presidente è confermato alla guida della Consulta.

Art. 5

(Sostituzione dei Rappresentanti della Consulta e del Presidente)

Nell'eventualità di dover sostituire Rappresentanti della Consulta che cessino la carica prima del biennio stabilito, per qualsiasi causa (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola, conseguimento diploma, ecc...) si dovrà operare secondo i seguenti criteri.:

- a) si procede – sempre che ne abbia i diritti – alla nomina del primo dei non eletti nella lista del Rappresentante venuto a cessare;
- b) in caso di esaurimento della suddetta lista, occorrerà procedere ad elezioni suppletive (con le stesse modalità dell'elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto).

Qualora si renda necessario sostituire il Presidente della Consulta prima del termine del biennio, per qualsiasi causa (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola, conseguimento diploma, ecc...) si dovrà procedere ad elezioni suppletive, aperte a tutti i membri dell'organo. Il Vicepresidente potrà rassegnare le dimissioni per candidarsi alla Presidenza, e portare la sua esperienza al servizio della Consulta.

Art. 6

(Giunta Esecutiva)

I Presidenti e i Vicepresidenti delle commissioni, insieme al Presidente e al Vicepresidente della Consulta formano la Giunta Esecutiva.

Alla Giunta spetta:

- a) convocare la Consulta;
- b) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) dirigere gli interventi e moderare le discussioni;
- d) relazionare alla Consulta su ogni argomento posto all'ordine del giorno;
- e) ricevere petizioni, proposte e mozioni delle varie componenti e, se di competenza del Consiglio, inserirle nell'ordine del giorno della prima riunione in calendario;
- f) curare l'esecuzione delle delibere;
- g) ricevere dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna tutte le informazioni concernenti le questioni da dibattere e la relativa documentazione;

h) approntare al termine del proprio mandato la relazione annuale della Consulta da inviare al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, come disposto al seguente art. 9 del presente regolamento, previa approvazione della Consulta tutta durante l'ultima seduta annuale della stessa.

Art. 7

(Commissioni)

Nella seconda riunione dell'anno scolastico i Rappresentanti della Consulta si dividono nelle commissioni.

Le commissioni obbligatorie sono:

Arte e Cultura (Si occupa dell'organizzazione della giornata dell'arte e di eventi che stimolino la creatività studentesca, anche incontri con personaggi dello spettacolo; organizza corsi di cinema, teatro e fotografia, ecc...)

Comunicazioni e Informazione (Si occupa della pubblicità per gli eventi organizzati da tutte le commissioni; deve tenere i contatti con BLOGmag; può organizzare conferenze; deve distribuire opuscoli informativi in occasione dei referendum nazionali, ecc...)

Problematiche Scolastiche (Si occupa dei problemi di Edilizia scolastica, Bullismo, raccolta lamentele degli studenti delle scuole della provincia, ecc...).

Se richiesto dalla metà più uno dei presenti in plenaria, possono essere istituite ulteriori commissioni.

All'interno di ogni commissione viene eletto un Presidente e un Vicepresidente che si occupano di

- a) organizzare gli incontri della commissione
- b) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni
- c) coordinare la realizzazione dei progetti.

I progetti delle commissioni, in particolare eventi come la Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca, vanno approvati nella assemblea plenaria di febbraio.

Art. 8

(Convocazioni della Consulta e della Giunta)

1. La Consulta è convocata, in prima seduta, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

2. In seguito la Consulta si riunisce periodicamente in Plenaria, secondo quanto stabilito dalla stessa di anno in anno, nell'Aula Magna dell'Istituto Crescenzi-Pacinotti di Bologna; le sedute, che sono pubbliche nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n.748 dell'11/10/1977, viene redatto verbale.

3. Su richiesta di uno o più componenti, la Consulta può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare un specifico contributo alle iniziative programmate dalla scuola o alla soluzione di problemi inerenti la stessa.

4. Ai sensi della legge n.748 dell'11/10/1977 sono ammessi ad assistere alle riunioni tutti gli elettori delle componenti rappresentate nella Consulta stessa, quindi tutti gli studenti frequentanti un istituto o scuola d'istruzione superiore della provincia.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale; il Presidente dovrà provvedere ad inviarla tramite e-mail ai componenti della Consulta.

6. Le lettere e/o i fax di convocazione devono sempre riportare gli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dalla Giunta o presentati dalla Consulta, l'ora, il giorno di convocazione, la sede, e l'eventuale motivo di urgenza. Possono essere proposti argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo al termine della discussione dello stesso.

7. La Giunta si riunisce periodicamente, secondo quanto stabilito dalla stessa di anno in anno.

Art. 9

(Delibere)

Le proposte di deliberazione da sottoporre alla Consulta insieme con tutti gli atti preparatori, sono normalmente predisposte dalla Giunta, e quelle approvate dalla Consulta vengono possibilmente fissate in forma scritta seduta stante, e comunque siglate da tutti i componenti la Giunta. Esse rimangono a disposizione di ogni componente la Consulta che sia interessato a riceverne copia, che deve rimanere esposta presso la sede della Consulta.

Art. 10

(Verbali)

1. Per ogni seduta della Consulta viene redatto, da un incaricato designato dalla Giunta, il verbale.

2. Nel verbale devono figurare:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il numero dei membri presenti all'atto dell'appello iniziale, e ogni eventuale variazione nel corso della riunione;
- c) il nome dei membri assenti;
- d) una sommaria relazione di quanto avvenuto durante la riunione;
- e) riferimenti agli atti e ai documenti considerati;
- f) precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto;
- g) esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.

Art. 11

(Relazione annuale)

La relazione annuale della Consulta da indirizzare al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna è predisposta nell'ultima seduta di mandato dalla Giunta ed è oggetto di discussione e di approvazione in apposita, ultima riunione annuale della Consulta. La relazione, firmata da tutti componenti della Giunta, è presa in considerazione dalla Consulta dell'anno seguente nella seconda seduta di riunione. La Relazione annuale deve essere spedita agli ex-Presidenti della Consulta e pubblicata sul sito internet della Consulta.

Art. 12

(Sedi e attrezzature)

1. La Consulta Provinciale Studentesca dispone di una sede, presso l'Istituto Crescenzi-Pacinotti, e di alcune attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

2. L'uso della sede e delle attrezzature, in essa contenute, è strettamente connesso con l'attività della Consulta; non è previsto alcun uso che esuli dalle funzioni di questa.

3. L'accesso alla sede fissa è consentito ai membri della Giunta, ed è esteso a tutta la Consulta quando vi risieda anche almeno un membro della Giunta a titolo di supervisore.

4. Gli orari di accesso alla sede fissa corrispondono a quelli di apertura dell'istituto in cui essa è ospitata.

5. La Consulta si riunisce in un locale appositamente predisposto di seduta in seduta, capace di accogliere la totalità dei membri; le sedute della Giunta avvengono invece all'interno della sede fissa.

6. Si allega l'inventario della sede, che ogni anno dovrà essere controllato dal Presidente in presenza del Dirigente Scolastico o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Crescenzi-Pacinotti.

Art. 13

(Rapporti esterni)

1. La Consulta Provinciale Studentesca di Bologna, a norma dell'art. 6 Direttiva Ministro della Pubblica Istruzione n.133 del 3/4/1996, può formulare proposte di intervento ed iniziative che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, gli Enti Locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.

2. E' auspicabile l'accordo, la collaborazione e il reciproco scambio di idee con Consulte Studentesche Provinciali di altri Uffici Scolastici Provinciali del territorio nazionale.

3. La Consulta Provinciale Studentesca di Bologna può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.

Art. 14

(Membri Onorari)

Sono membri onorari, salvo rinuncia, gli ex-Presidenti della Consulta. I membri onorari non possono partecipare alle votazioni a scrutinio segreto, possono invece partecipare alle riunioni della Giunta e alle Plenarie ma non hanno potere esecutivo. La figura del membro onorario è stata introdotta perché possa trasmettere la sua esperienza ai Rappresentanti. La carica di membro onorario non può superare i cinque anni.

Dato a Bologna, addì 20 maggio 2008

LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI BOLOGNA 2007/2008

*Il Presidente
Marco Carrelli*

*Il Vicepresidente
Eleonora Lorenzi*